

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna menzionare la motivazione circa l'insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento enunciata in secondo grado.

Nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell'art. 348 ter comma 3 c.p.c., deve essere fatta espressa menzione:

-sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex artt. 348 bis e 384 ter comma 1 c.p.c.;

-sia dei motivi di appello;

ciò affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse stesse a suo tempo prospettate adeguatamente al giudice del primo grado.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722

...omissis...

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha depositato memoria ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla ricorrente.

III.1. In primo luogo, la contestazione dei principi ricavabili dal n. 3 e dal n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. in materia di requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione non coglie nel segno e, soprattutto, si infrange contro la giurisprudenza consolidata già richiamata in relazione, anche di recente confermata: occorrendo comunque, per consentire alla corte di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, che nel ricorso si rinvenivano sia l'indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n.

Ric. 2013 n. 17692 sez. M3 - ud. 15-04-2014

-8-

11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le più recenti, per limitarsi agli ultimi giorni: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli *errores in procedendo*; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

Neppure la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 22 maggio 2012, n. 8077) muove in opposta direzione, lasciando ampio spazio alla riaffermazione – del resto e come visto, effettivamente operata – del principio nella sua tradizionale accezione, del quale il nuovo art. 366, comma primo, n. 6), cod. proc. civ. costituisce la

codificazione (sul punto, ampiamente e per tutte, v. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455): quella pronuncia a Sezioni Unite riferendosi al diverso vizio di nullità del procedimento (o della sentenza) ed esigendo pur sempre che la doglianza sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole del codice di rito (artt. 366, comma primo, n. 6 e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.).

III.2. Neppure l'auspicio del Primo Presidente di questa Corte sulla sinteticità degli atti processuali (di cui alla sua nota 17.6.13 al Presidente del Consiglio Nazionale Forense) priva di attualità quei principi: infatti, esso è condivisibilmente diretto a contenere l'eccesso di esposizione, visto che anch'esso, consistente nella pedissequa riproduzione degli atti di lite, è sanzionato con l'inammissibilità del ricorso; sicché può concludersi che, per evitare tale epilogo, è indispensabile un equilibrio nell'esposizione, che sia esauriente ma non prolissa e in grado di prospettare a questa corte tutte ma solo le questioni rilevanti ed il contenuto degli atti processuali a tal fine indispensabili.

Ric. 2013 n. 17692 sez. M3 - ud. 15-04-2014
-9-

III.3. Infine, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo lascia pur sempre aperta la valutazione di legittimità di formalismi, purché non eccessivi, nel giudizio di ultima istanza o dinanzi alla Corte Suprema; e ritiene il Collegio che gli elementi di cui in relazione si è indicata l'indispensabile trascrizione in ricorso siano determinanti proprio per la valutazione di ammissibilità del ricorso e che, pertanto, non siano affatto eccessivi, ma funzionali al giudizio di legittimità.

In quanto tali, quindi, non possono essere ritenuti rinunziabili, in ossequio ad ineludibili esigenze di ordine pubblico processuale, finalizzate a contenere o fronteggiare il carattere indiscriminato dell'accesso a questa Corte Suprema; quest'ultimo, se non regolato ed in attesa di idonei interventi legislativi ad ogni livello, finirebbe col

in attesa di nuove iniziative legislative ad ogni livello, immedesime con comprometterne seriamente non soltanto l'istituzionale irrinunciabile ruolo nomofilattico, ma anche, per l'enorme dilatazione della sopravvenienza annuale in rapporto alle concrete capacità materiali di definizione dei ricorsi, la stessa minimale dignitosa funzionalità dell'organo giudiziario di vertice.

III.4. Pertanto, non ritiene il Collegio possano sussistere dubbi sull'indispensabilità dei requisiti del ricorso ai sensi dei nn. 3 e 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., nei termini proposti dalla relazione; né reputa che le argomentazioni in contrario svolte dalla ricorrente in memoria siano in grado di modificare le conclusioni cui la relazione perviene, oltretutto in relazione alla peculiarissima vicenda dell'appena entrata in vigore novella dell'art. 348-ter cod. proc. civ.

III.5. E deve ribadirsi che, costituendo l'atto di appello poi dichiarato inammissibile e la stessa ordinanza che a tale declaratoria abbia proceduto i medesimi requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, è allora indispensabile – ai sensi del n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ. e secondo l'interpretazione appena più su ricostruita come tuttora valida – che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex artt. 348 bis e 384 ter, primo comma, cod. proc. civ., sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse stesse a suo tempo prospettate adeguatamente al giudice del primo gravame.

IV. In conclusione, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo qui svolto alcuna attività la parte intimata.

V. Tuttavia, deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

Non vi è altra scelta, pertanto, anche nel presente caso e nonostante non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, che dare atto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, quale

Ric. 2013 n. 17692 sez. M3 - ud. 15-04-2014
-11-


presupposto per il versamento, da parte del ricorrente principale ed ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/02 come modif. dalla l. 228/12, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.


P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 15 aprile 2014

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina CEDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 MAG 2014



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina CEDO
